

REPUBBLICA ITALIANA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

REP.N. _____

**CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
CULTURALI E TEATRALI PROMOSSI DAL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DIO BOLOGNA (CIG:
81455321A7)**

Oggi _____ () _____ duemilaventi (2020) alle ore _____ in Bologna, presso una sala dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanita' dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna Largo Trombetti, 4, davanti a me Dott.ssa _____, Ufficiale Rogante dell'Universita', delegato con D. R. n. _____ del _____ e s.m., a ricevere e redigere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti i Signori:

- **Dott.ssa Ersilia Barbieri** nata a Montenero di Bisaccia (CB) il 31.08.1958 e domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), la quale interviene non in proprio bensì in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016 e con Provvedimento del Direttore Generale n. 4197 del 15.11.2016 che hanno individuato le competenze proprie del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanita' tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attivita' istituzionali dell'Area denominata Universita';

- **Sig.** _____ nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ (C.F. e P.I. _____) con sede legale in _____ via _____ n. _____;

oppure, **se procuratore:**

- Sig. _____ nato a _____ il _____ non in proprio ma nella sua qualità di procuratore – come da procura Dott., a ministero del notaio _____ in estremi registrata all'Agenzia delle Entrate a il che si allega al presente atto sub n. ____) dell'Impresa _____ (C.F. e P.I. _____) con sede legale in _____ via _____ n. _____;

PREMESSO CHE

- con decreto del Direttore del Dipartimento delle Arti - DAR, rep. n. 317/2019, prot. n. 1964 del 16/12/2019 è stato approvato il progetto per l'affidamento dei servizi per l'organizzazione di eventi culturali e teatrali promossi dal Dipartimento delle Arti dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e la copertura della relativa spesa

- con determina del Direttore Generale rep. n. 9940/2019, prot. n. 323849 del 17.12.2019 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura aperta per l'appalto dei suddetti servizi;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;

- il bando è stato pubblicato in GUUE il, in GURIil e, in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;

- a seguito delle operazioni di gara la Commissione di aggiudicazione ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha ottenuto il punteggio totale di punti su 100, con il ribasso del%, per l'importo contrattuale di €, IVA esclusa, di cui euro per il servizio, ed 300,00 quali oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze e non soggetti a ribasso;
- con provvedimento rep. n.il servizio è stato quindi aggiudicato a, che ha pertanto manifestato la volontà di impegnarsi a svolgere i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti di seguito, nella documentazione di gara e nell'Offerta tecnica ed economica;
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- **[eventuale]** in data..... con nota n. è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del Contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti della cui identità personale io, Ufficiale rogante, sono certo, nelle qualifiche sopraindicate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DEGLI ALLEGATI

1. Formano parte integrante del presente Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:

- Il Capitolato tecnico;
- L'Offerta tecnica;
- L'Offerta economica.

2. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:

- il D.U.V.R.I.;
- la garanzia definitiva n..... , emessa ilda
- la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n.....
emessa da

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio per l'organizzazione di eventi culturali e teatrali promossi dal Dipartimento delle Arti secondo le disposizioni di dettaglio di cui:

- al capitolato tecnico, allegato al presente atto sub n. 1).
- all'offerta tecnica dell'aggiudicatario, allegata sub n. 2)
- all'offerta economica dell'aggiudicatario, allegata sub n. 3).

2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio suindicato con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio secondo gli impegni, le responsabilità e gli adempimenti, i termini e le condizioni definiti da tutti gli articoli del Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.

ARTICOLO 4 - LUOGO DI ESCUZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio dovrà essere svolto in Bologna.

Gli eventi possono essere organizzati presso le sedi dipartimentali di: Palazzo Marescotti in via Barberia n. 4; S. Cristina in Piazzetta Morandi n.2; Laboratori delle Arti in Piazzetta P.P. Pasolini n. 5/b e in altri luoghi di volta in volta individuati dal Dipartimento e comunicati all'appaltatore, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'edificio storico di Santa Lucia, ubicato in Via Castiglione 36.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI DI PROROGA

1. La fase principale del servizio ha durata di tre anni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione.
2. Il contratto potrà, inoltre, prorogato per il periodo massimo di 6 mesi qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'Appaltatore, sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016
3. L'Università potrà avvalersi della facoltà di affidare servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 co. 5, D.Lgs. 50/2016, per un importo stimato non superiore a € 30.000,00, IVA e/o altri oneri fiscali esclusi.

3. L'Università può inoltre introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, ai sensi del co. 12 del suddetto articolo, l'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 6 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

In tal caso l'Appaltatore assume l'obbligo di dare immediato adempimento.

In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.

ARTICOLO 7- IMPORTO DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo presunto del contratto è determinato con riferimento alle prestazioni ordinarie necessarie al Dipartimento delle Arti e alle prestazioni straordinarie connesse a eventi organizzati negli spazi del Dipartimento delle Arti da altre strutture dell'Ateneo.

In particolare l'importo:

- per le prestazioni ordinarie è pari a € 309.654,00 (inclusi i rimborsi relativi ai compensi corrisposti agli artisti liquidati per conto del dipartimento e stimati in 30 mila euro), oneri per la sicurezza esclusi pari a € 300,00;

- per le prestazioni straordinarie è pari a € 60.000,00.

Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio.

Le modalità di pagamento del corrispettivo sono indicate nel successivo art. 12.

Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Università.

L'Appaltatore deve mantenere invariati i prezzi unitari offerti per l'intera durata del servizio (con riferimento sia alla fase principale che alle fasi eventuali).

Il corrispettivo è determinato in funzione della tipologia di prestazione svolta.

Per le prestazioni ordinarie parte del corrispettivo è determinato in parte a corpo e in parte a misura sulla base dell'offerta dell'impresa aggiudicataria.

Il corrispettivo delle prestazioni ordinarie è pagato dal Dipartimento delle Arti

Per le prestazioni straordinarie il corrispettivo è determinato solo a misura. Il corrispettivo delle prestazioni straordinarie è pagato dalle singole strutture richiedenti l'utilizzo degli spazi dipartimentali a seguito della comunicazione del proprio codice IPA della Struttura.

ARTICOLO 8 – OPZIONI E VARIANTI AL CONTRATTO

L'Università potrà avvalersi delle opzioni di cui al precedente articolo 5 ed in particolare:

1 della facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo massimo di euro 51.609,00 per la parte ordinaria di servizi ed € 10.000,00 per la parte straordinaria di servizi.

2. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico ovvero nell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, se migliorativa.

2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la

scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

5. L'Appaltatore si impegna a visionare il D.U.V.R.I. predisposto dall'Università, e a firmarlo con le opportune integrazioni e modifiche in accordo con la stessa, pena la nullità del Contratto.

6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Referente tecnico dell'Università. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

ARTICOLO 10 - VERIFICA PERIODICA

1. Al presente contratto si applicano i controlli previsti di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016

2. Le operazioni di verifica di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali verrà effettuata nelle modalità previste all'art. 102, D.Lgs. 50/2016.

3. Il Referente tecnico in qualità di responsabile della corretta esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La periodicità della verifica di conformità del servizio è mensile. Si farà luogo altresì ad una verifica al termine della vigenza contrattuale

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo, per i servizi ordinari, sarà effettuato mensilmente dal Dipartimento delle Arti a seguito di ricevimento di time report del servizio prestato nel periodo di riferimento con il dettaglio delle attività svolte. Il pagamento della quota a corpo delle prestazioni ordinarie consiste in un canone mensile.

2. La mancata trasmissione del time report firmato dall'Appaltatore contestualmente all'inoltro della fattura mensile comporterà automaticamente la sospensione delle operazioni di liquidazione sia delle fatture esigibili sia di quelle non esigibili ed altresì

di quelle successivamente pervenute.

3. Nella fattura dovrà essere distinta la quota mensile relativa ai servizi resi a corpo da quella relativa ai servizi resi a misura.

4. Dovrà altresì essere distinta in fattura la quota relativa agli onorari corrisposti dall'impresa aggiudicataria agli artisti per gli eventi messi in scena sulla base delle indicazioni ottenute dal Dipartimento.

5. Il Dipartimento delle Arti provvede al pagamento a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro (60) giorni dalla data della verifica positiva di conformità del servizio da parte del Referente tecnico.

La verifica di conformità sarà avviata al momento del ricevimento della fattura e dovrà concludersi entro 60 giorni dal suo avvio.

6. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

7. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

8. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento delle Arti, Via Barberia 4, 40123 Bologna, P. I. 01131710376. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche

tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- TRA597 (codice univoco ufficio);
- CIG N. 81455321A7;
- numero di Contratto.

L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura:
"Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

9. Il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi straordinari sarà effettuato dalla Struttura di Ateneo che richiederà il servizio secondo le modalità che saranno definite con l'appaltatore.

10. I pagamenti sono subordinati all'esito positivo del procedimento di verifica da parte del Referente Tecnico di conformità del servizio prestato, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Equitalia trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.

11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della

richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università paghera' direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.

13. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalita' di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intendera' cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico del servizio, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ogni responsabilita' inerente all'esecuzione del servizio e' interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilita' per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilita' per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
- la responsabilita' per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformita' e/o per altre esigenze;
- la responsabilita' per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

2. La responsabilita' suindicata, ed ogni altra forma di responsabilita' civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilita' civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilita' civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;

- essere stipulata ed esibita all'Universita' di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.

3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, rispondera' comunque l'Appaltatore medesimo.

4. L'Appaltatore dovra' provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sara' effettuato dai rappresentanti dell'Universita' in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.

5. Nella polizza dovra' essere stabilito che non potranno avere luogo franchigie, diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Universita' di Bologna.

6. L'esistenza e, quindi, la validita' ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo e' condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolvera' di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. L'operativita' delle coperture assicurative tutte, cosi' come l'eventuale inesistenza od inoperativita' di polizze RCT non esonera l'Appaltatore dalle responsabilita' di qualunque genere su di esso incombenti, ne' dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro, mediante polizza n. ... emessa il da

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.

3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 14 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le

inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva, di applicare:

- una penale giornaliera per ritardo nell'avvio del servizio pari a Euro 500,00.

In ogni caso decorsi 10 (dieci) giorni l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

L'Amministrazione potrà, inoltre, applicare le seguenti penali:

- danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 20% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;

- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto e non in possesso delle necessarie certificazioni in materia di sicurezza: l'infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art.1456 C. C., salve le comunicazioni alle Autorità Competenti;

- interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore e non comunicate per iscritto dall'Appaltatore con regolare preavviso: nel caso di prima infrazione, l'Università applicherà una penale di Euro 500,00=, nel caso di una seconda infrazione, la stessa costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 C. C.;

- accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>:

l'Amministrazione applicherà per ogni violazione una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;

- mancato rispetto di ogni altro adempimento previsti dal contratto o dal capitolato:

l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità

dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università- Dipartimento delle Arti,, da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.000,00=; L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura del mese successivo o sulla garanzia (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione della suddetta garanzia), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva, di applicare:

- interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore e non comunicate per iscritto dall'impresa aggiudicataria con regolare preavviso: nel caso di prima infrazione, l'Università applicherà una penale di Euro 500,00=, nel caso di una seconda infrazione, la stessa costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C..

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
- frode nella esecuzione della fornitura;

2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 "Penali", nei seguenti casi:

- in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato in Contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione della fornitura;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. 12;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti consumati o tentati previsti: agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260, D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; nonché per i delitti previsti , dagli artt. i 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all'art. 2635 del Codice civile, e per frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea nonché i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1, D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori;

- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

- cessione del Contratto;

- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;

- nei casi di cui all'art. "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;

- nei casi di cui all'art. "Trasparenza" del presente Contratto;

- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;

- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata,

all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.

6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizione di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

[Ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 19 – TRACCIABILITA'

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

2. L'Aggiudicatario ha comunicato all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 (IBAN: _____) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

4. Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi

di banche o della Societa' Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Massimo Vaccari.

ARTICOLO 22 – REFERENTE TECNICO DELL'UNIVERSITA'ARTICOLO

Il Referente Tecnico nonché Responsabile della corretta esecuzione del contratto è la prof.ssa Roberta Paltrinieri.

ARTICOLO 23 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra il Referente dell'appalto incaricato di coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, il quale è referente nei confronti dell'Università.

L'Università si rivolgerà direttamente al Referente, nominato dall'Appaltatore, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

2. I dati di contatto del Referente dell'appalto sono:

- Numero telefonico
- Numero di fax
- Indirizzo e-mail

3. In caso di impedimento o sostituzione del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al Responsabile Unico del Procedimento, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ARTICOLO 24 - RISCHI INTERFERENTI

1. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, allegato alla documentazione, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di

prestazione oggetto della presente gara che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. L'Appaltatore si impegna a visionare il D.U.V.R.I. predisposto dall'Università, e a firmarlo con le opportune integrazioni e modifiche in accordo con la stessa, pena la nullità del Contratto.

3. Resta comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

ARTICOLO 25 - SPESE

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto, nonché eventuali altri costi per copie o adempimenti connessi, sono interamente a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa pari ad **euro 200** (duecentoeuro) ai sensi dell'art.11 parte I tariffa DPR 131/89, nonché ad imposta di bollo pari ad **euro 45,00** (quarantacinqueeuro) che viene assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Int. Fin. 4.05.93 n. 11712.

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

3. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

ARTICOLO 27- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

ART. 28 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il contraente con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla

trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalita' connesse e conseguenti al presente atto.

Al presente contratto si allegano:

- 1) Capitolato d'oneri;
- 2) offerta tecnica;
- 3) Offerta economica.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, con l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che hanno dichiarato l'atto stesso conforme alla volonta' degli Enti rappresentati.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle Parti.

Il presente contratto, redatto in modalita' elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 consta di n. _____ (_____) facciate e parte della _____ predisposte su file informatico dalla sottoscritta che viene dalle parti e da me firmato a norma di legge mediante certificati di firma digitale che attesto essere validi alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale.

Per Appaltatore

Firma digitale Sig. _____

Per Alma Mater Studiorum – Universita' di Bologna

Firma digitale Dott.ssa Ersilia Barbieri

L'Ufficiale Rogante

Firma digitale Dott.ssa _____